

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 9 novembre 2006, ric. nn. 18885/04 e 21166/04, Kaste e Mathisen c. Norvegia**

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto al giusto processo) e § 3 lett. d) (diritto all'esame dei testimoni a carico) della Cedu.

Come l'Italia nel caso Luca del 2001, anche la Norvegia è condannata per il regime della lettura in udienza delle dichiarazioni predibattimentali dei coimputati che si avvalgono della facoltà di non rispondere, qualora, come nel caso di specie, tali affermazioni sono decisive per l'esito del procedimento.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 9 novembre 2006, ric. n. 65411/01, Sacilor-Lormines c. Francia**

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto ad un giudice imparziale) della Cedu con riferimento alla nomina di un consigliere di Stato a Segretario generale del Ministero dell'economia e dell'industria.

Non violazione dell'art. 6 § 1 (diritto ad un giudice imparziale) della Cedu con riferimento al cumulo di funzioni consultive e giurisdizionali in capo al Consiglio di Stato.

La Corte, pur non mettendo in discussione le modalità di designazione dei membri del Consiglio di Stato, ritiene che la nomina di un consigliere, che aveva fatto parte del collegio giudicante la causa del ricorrente in materia di concessioni minerarie, a Segretario generale del Ministero dell'economia e dell'industria ingenera legittimi dubbi sulla sua imparzialità, in considerazione del fatto che le trattative della nomina si sono svolte "probabilmente" almeno in parte nelle more della decisione giurisdizionale.

Il cumulo di funzioni consultive (in campo legislativo) e giurisdizionali nelle stesse materie, invece, non viola i canoni di imparzialità richiesti dalla Cedu perché, nel caso di specie, la questione consultiva ha a che fare con una questione di diritto mentre quella giurisdizionale ha a che fare con una questione di fatto ed è intervenuta più di tre anni dopo l'espressione del parere da parte del Consiglio di Stato stesso

**Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. III, sent. 9 novembre 2006, ric. n. 11449/02, Tavli c. Turchia**

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Cedu

La Corte condanna le autorità turche per la violazione del diritto al rispetto della vita privata garantito dall'art. 8 Cedu per aver negato al ricorrente il riesame della decisione di accertamento di paternità che a seguito di progressi scientifici che avevano perfezionato l'affidabilità del test di DNA poteva invece essere esclusa: i giudici di Strasburgo giudicano non corretto il bilanciamento operato tra il principio della certezza delle relazioni giuridiche familiari e il diritto del ricorrente a ottenere una revisione della precedente decisione ed affermano la necessità di un'interpretazione della normativa interna alla luce di eventuali progressi scientifici e delle connesse ripercussioni sociali.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, sent. 21 novembre 2006, ric. n. 34503/97, Demir e Bakara c. Turchia**

Violazione dell'art. 11 (diritto alla libertà sindacale) della Cedu

Le autorità turche vengono condannate per la violazione dell'art. 11 Cedu sotto il profilo del diritto alla libertà sindacale in riferimento ad una decisione della Corte di cassazione che, ritenendo che la legge turca non permettesse ai funzionari pubblici la costituzione di sindacati, aveva annullato con effetti retroattivi un contratto collettivo concluso da un sindacato con l'amministrazione comunale. I giudici di Strasburgo sottolineano come in alcune circostanze il contratto collettivo costituisca il principale se non unico mezzo per la difesa dei propri interessi sindacali.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, sent. 21 novembre 2006, ric. n. 10427/02, Roda e Bonfatti c. Italia**

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita familiare) della Cedu

L'Italia viene condannata per non aver garantito in maniera soddisfacente il diritto alla vita familiare dei ricorrenti inteso come diritto a riprendere i contatti rispettivamente con la propria figlia e sorella, allontanata per alcuni anni dalla famiglia di origine a seguito della presentazione di accuse di molestie sessuali a carico di alcuni membri della stessa famiglia tra cui il padre della bambina, risultate in parte infondate solo nel grado di appello del processo penale.

Pur tenendo conto della complessità del caso e dell'esitazione espressa dalla minore a riallacciare i rapporti con i ricorrenti, la Corte ritiene che il bilanciamento operato dalle autorità italiane tra l'interesse della minore e i diritti dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare non sia stato del tutto soddisfacente.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sent. 23 novembre 2006, ric. n. 73053/01, Jussila c. Finlandia**

Non violazione dell'art. 6 § 1 (diritto ad una udienza pubblica) della Cedu.

Nonostante l'opinione dissenziente dei giudici Costa e altri, la Grande Camera risolve il contrasto giurisprudenziale sull'identificazione dei criteri in base ai quali ritenere applicabili le garanzie dell'art. 6 della Cedu ai procedimenti sulle tasse, dando prevalenza all'applicazione dei c.d. *Engel criteria* come nel caso *Janosevic c. Svezia* (a discapito dei diversi criteri stabiliti nel caso *Bendenoun c. Francia*) e ritiene che la controversia in questione, relativa al pagamento di un supplemento di tassazione, ricada sotto le garanzie dell'art. 6 della Cedu come controversia penale.

Nonostante, poi, l'opinione dissenziente dei giudici Loucaides e altri, la Corte ritiene che, benché non sia stata tenuta nessuna udienza orale, le parti hanno potuto adeguatamente fatto valere i loro argomenti mediante le loro osservazioni scritte, tenuto anche in considerazione la piccola entità della somma disputata ed il fatto che le garanzie dell'art. 6 della Cedu non sono tutte suscettibili di stretta interpretazione, soprattutto quando non vengono in rilievo le questioni al cuore della legge penale.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 30 Novembre 2006, ric. n. 10807/04, Veraart c. Olanda**

Violazione dell'art. 10 (libertà d'espressione) della Cedu.

La Corte ribadisce che la libertà d'espressione di un avvocato assume una connotazione peculiare legata alla natura della sua professione. Va fatto un distinguo tra quanto egli sostiene, in difesa del proprio cliente, all'interno di un tribunale nel corso di un'udienza, e quanto asserisce al di fuori delle aule giudiziarie. In quest'ultimo caso sono maggiori i limiti al suo diritto di critica se, in particolare, le sue affermazioni, nei confronti della controparte del proprio cliente, non sono motivate da un interesse pubblico. Nel caso di specie, tuttavia, si profila la violazione dell'art. 10 sulla base del fatto che il ricorrente rispondeva pubblicamente a delle accuse, o asserzioni 'provocatorie', rivoltegli dalla controparte e che, per tale motivo, rappresentavano una base fattuale su cui fondare dei giudizi di valore.

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. IV, sent. 12 dicembre 2006, ric. n. 13378/05, Burden e Burden c. Regno Unito.**

Non violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu (protezione della proprietà) in combinato disposto con l'articolo 14 della Cedu.

La Corte dichiara ammissibile un ricorso su una questione futura concernente l'applicazione di una tassa di successione che verrà richiesta su una proprietà di due sorelle quando una delle due sorelle ricorrenti morirà. Ogni Stato, nel rispetto dei limiti di proporzionalità e democraticità delle proprie scelte, gode di margine di apprezzamento nel determinare le categorie di persone che sono esentate dal pagamento di tasse di successione: la Gran Bretagna, che ha escluso dal pagamento di tali tasse solo chi sia legato da un rapporto di coniugio o, in base al Civil Partnership Act del 2004, sia all'interno di una relazione legalmente riconosciuta –possibile anche tra persone dello stesso sesso-, non ha ecceduto l'utilizzo di tale margine di apprezzamento.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., sent. 12 dicembre 2006, ric. 35853/04, Bajrami c. Albania**

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., sent. 9 gennaio 2007, ric. 26634/03, Křiž c. Repubblica ceca**

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 18 gennaio 2007, ric. 45983/99, Kaplan c. Austria**

Violazione dell' art. 8 (diritto al rispetto della vita familiare ) della Cedu

In tutte queste decisioni la Corte afferma che lo Stato deve, in presenza di un vincolo familiare, agire in maniera da permettere a tale vincolo di svilupparsi e di improntare le proprie azioni al fine di riunire i genitori e i figli anche nel caso in cui non abbiano mai vissuto insieme e non si conoscano, come nel caso Křiž. Le autorità nazionali sono cioè tenute a prendere tutte le misure necessarie per il mantenimento del vincolo familiare.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 14 dicembre 2006, ric. nn. 1434/02, 35370/02 e 1385/03, Lupas e altri c. Romania**

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto di accesso alla giurisdizione) della Cedu.

L'applicazione stretta della regola di creazione giurisprudenziale dell'"unanimità" per la proponibilità delle domande di restituzione dei terreni espropriati durante il regime comunista, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell'interpretazione datane dagli organi giurisdizionali interni, limita in modo sproporzionato il diritto di accesso alla giurisdizione sancito dall'art. 6 della Cedu.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sent. 14 dicembre 2006, ric. n. 1398/03, Markovic e altri c. Italia**

Non violazione dell'art. 6 § 1 (diritto di accesso alla giurisdizione) della Cedu.

La Grande Camera, dopo aver confermato la propria competenza a giudicare la legittimità dell'azione di risarcimento danni proposta davanti alla giurisdizione italiana con riferimento all'attacco aereo della Nato contro la radio serba durante la guerra balcanica, afferma che il mancato riconoscimento della giurisdizione nazionale italiana da parte della Corte di Cassazione (motivato dalla constatazione che l'appoggio logistico fornito dall'Italia alla Nato nelle operazioni belliche costituisce un "atto politico" insuscettibile di controllo giurisdizionale) non viola la Cedu perché non integra un caso di immunità ma l'esito dell'applicazione giusta e ragionevole del diritto soggettivo di azione secondo il diritto nazionale.

Come nel caso Z. e altri c. Regno Unito (nel quale, però, era stata riscontrata la violazione del diritto ad un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13 della Cedu), ai ricorrenti non è stato negato il diritto di accesso alla giurisdizione, sebbene esso sia stato limitato nella portata poiché non ha consentito loro di assicurarsi una decisione nel merito.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., sent. 9 gennaio 2007, ric. nn. 20127/03, 31795/03, 35937/03, 2185/04, 4208/04, 12654/04, 15466/04, 15612/04, 27549/04, 27552/04, 27554/04, 27560/04, 27566/04, 27572/04, 27586/04, 27588/04, 27593/04, 27599/04,**

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto al giusto processo) della Cedu.

Dopo la Corte di Lussemburgo (causa C 14/04), anche la Corte di Strasburgo condanna il "regime di equivalenza" introdotto in Francia dalla legge n. 2000-37 del 29 gennaio 2000 c.d. "sulle 35 ore". In mancanza di un interesse di ordine generale, l'applicazione retroattiva ai giudizi pendenti ex art. 29 della predetta legge, che, in contrapposizione alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, esclude che le ore di reperibilità notturna dei lavoratori nei settori medico-sociali debbano essere remunerate per intero come normali ore di lavoro, viola il diritto al giusto processo.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 11 gennaio 2007, ric. 1948/04, Salah Sheekh c. Olanda**

Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani) della Cedu

La Corte in questa lunga ed articolata decisione riafferma una giurisprudenza consolidata in base alla quale, pur non esistendo un diritto all'asilo politico nel sistema Cedu, e rimanendo nella piena disponibilità degli Stati decidere la politica di accoglienza degli stranieri, l'espulsione dell'individuo nel suo paese di origine non può dare luogo in ogni caso al pericolo di trattamenti disumani. Lo Stato deve quindi valutare se nel paese di origine esista un rischio reale dal quale le autorità locali non siano in grado di proteggere.

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, I sez., sent. 11 gennaio 2007, ric. nn. 55066/00 e 55638/00, Russian Conservative Party of Entrepreneurs c. Russia.**

Violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (protezione della proprietà) nei confronti del Russian Conservative Party of Entrepreneurs e di uno dei suoi candidati alle elezioni del 1999. Non violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (protezione della proprietà) relativamente alla posizione di un elettore.

Un partito politico non può essere escluso da una competizione elettorale per motivi che sono estranei alle condotte dei propri partecipanti e comunque fuori dal loro controllo. Pertanto, ferma restando la correttezza di norme che chiedono la trasparenza della situazione finanziaria dei partiti e dei loro componenti, non essendo provata alcuna violazione della legge elettorale, la misura della esclusione dalle elezioni è da considerarsi sproporzionata con il fine perseguito.

Quanto alla posizione del singolo elettore, l'intenzione di votare per uno specifico partito rappresenta un mero pensiero che, pertanto, deve essere corredato di prove al fine di potersi richiedere la violazione del diritto di cui all'articolo 3 del protocollo 1 della Convenzione. Comunque, il diritto di voto viene violato solo quando non è garantita una effettiva possibilità di scelta: allorché le elezioni sono pluralistiche e competitive ed il diritto di voto non è coartato, la mancanza di uno specifico partito nella rosa di quelli che partecipano alle elezioni non costituisce violazione del diritto a libere elezioni del singolo.

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, sent. 11 gennaio 2007, ric. n. 73049/01, Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo.**

Non violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu (protezione della proprietà).

La proprietà intellettuale ricade nello scopo di cui all'articolo del Protocollo 1 della Convenzione. La mera registrazione di un marchio di fabbrica, invece, non costituisce di per sé "possesso" ai sensi di cui all'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione –infatti, la società che vuole addivenire alla registrazione di un marchio non è sicura di essere posta in pieno possesso del marchio fino al momento in cui la registrazione non dà esito positivo- tuttavia, essa costituisce "legittima aspettativa" a che la registrazione avvenga in conformità con le leggi nazionali in materia e, di conseguenza, può trovare applicazione l'art. 1 Protocollo 1 della Convenzione.